

suddetto bovo, che allora si trovava tirato in terra sulla spiaggia di San Renieri di Messina, e ridotto a cannoniera, portante il n. 1.

« Essendo stato abbastanza dimostrato che quella cannoniera era veramente il bovo, che prima si chiamava *Silenzio*, fu fatto conoscere alla postulante che si era disposti a restituirle il detto bovo nello stato in cui attualmente trovavasi, col patto espresso che con questa restituzione la vedova Onofria Marchetti si dichiarasse completamente soddisfatta e tacitata di ogni ulteriore pretesa, non potendo questo Ministero accogliere nessuna domanda per indennizzazione dei danni sofferti, sia pel deperimento di detto galleggiante, sia per la perdita del lucro non ricavato da quella sua proprietà, per non aversene potuto servire per il traffico.

« La vedova Onofria Marchetti accettò questo patto, e delegava con apposita procura notarile del 2 agosto 1861 il signor Calogero Sparma a prendere in consegna detto bovo dalle autorità marittime, investendolo di tutte le necessarie facoltà, avendo d'ora per allora il tutto per rato e fermo.

« La consegna di detto bovo fu fatta al signor Calogero Sparma il giorno 26 dicembre 1861, e nell'atto di consegna fatto davanti a notaio fu espressamente dichiarato dal procuratore della vedova Onofria Marchetti di essere pienamente soddisfatto d'ogni suo avere al riguardo e per cui ne rilascia ampia e formale non che finale quitanza.

« La petente ora afferma che si è abusato della inesperienza del suo procuratore che era giovine. Oltre che doveva la parte interessata avere cura di farsi rappresentare da persona capace, mentre che le autorità marittime trattavano con persona appositamente e legalmente delegata dalla vedova Onofria Marchetti, e che aveva pieni poteri al riguardo, sta poi che non vi poteva essere alcun equivoco in proposito, poichè era stato prima appositamente dichiarato alla signora Marchetti che la restituzione del bovo si faceva nello stato in cui allora si trovava ed alla condizione espressa che con tale restituzione si dichiarasse pienamente tacitata, per cui tale condizione era già da essa conosciuta quando delegava il suo procuratore a prendere detto bovo in consegna, e non poteva poi tornarle nuova.

« Un caso tutto affatto eguale si presentò pel bovo denominato la *Bella Messina*, reclamato dal signor Giuseppe Lazzaro, dal quale fu domandato pure al Governo il prezzo del bovo, più gl'interessi a partire dall'anno 1848; ma, richiesto in proposito da questo Ministero l'avviso della Direzione generale del contenzioso finanziario, si ebbe in riscontro che tale domanda non poteva essere neanche in semplice massima appoggiata a veruna legge, per cui non poté questo Ministero prendere in alcuna considerazione la domanda del signor Lazzaro, offrendosi solo la restituzione del bovo nello stato in cui esso allora si trovava, al patto espresso che con tale restituzione si dichiarasse soddisfatto d'ogni suo avere a tale riguardo, condizione che fu accettata alla fine dal signor Lazzaro.

« La decisione presa per la vedova Onofria Marchetti fu eguale, e questo Ministero non potrebbe concedere maggiori compensi, non essendo autorizzato ad accordare indennità per danni di guerra, conoscendosi di più dall'avviso avuto dal contenzioso, interpellato in proposito, che la domanda non potrebbe essere accolta dai tribunali, per cui non si potrebbe nemmeno accordare un'indennità in via di transazione.

« Tanto si pregia lo scrivente di rassegnare alla Camera in riguardo alla petizione 8588, per la quale fu deciso l'invio a questo Ministero.

« Firmato: Angioletti. »

RELAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE: DOTAZIONE IMMOBILIARE DELLA CORONA; BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PEL 1865.

FABRIZI G., relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero dell'interno pel 1865.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE ALCUNE LEGGI D'ORDINE AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Anzitutto io pregherei l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare se mantiene ancora l'articolo 3° del progetto, vale a dire:

« Nella sessione parlamentare dell'anno 1867 sarà posta in deliberazione la revisione delle leggi suddette. »

LANZA, ministro per l'interno. Non credo sia opportuno di mantenere quest'articolo perchè si riferiva ad un altro sistema, quello cioè proposto dal Ministero, col quale si chiedeva la facoltà di promulgare le leggi organiche amministrative, introducendovi tutte quelle modificazioni che avrebbe creduto opportune, senza il concorso del Parlamento. Quindi infatti ne veniva la convenienza di stabilire eziandio che queste modificazioni e queste leggi pubblicate sotto la responsabilità del Ministero venissero rivedute dal Parlamento per un riguardo che il Ministero deve avere al Parlamento. Ora, invece, che si è adottato il sistema della Commissione, col quale le leggi sono state già rivedute, e che la Camera conosce integralmente in che cosa con-